

TI_GERICHTE 12.2013.186 vom 13. Januar 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-01-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2013.186

FR: TI_GERICHTE 12.2013.186 du 13 janvier 2014

IT: TI_GERICHTE 12.2013.186 del 13 gennaio 2014

Regeste

Esecutività di lodo arbitrale in arbitrato internazionale

Erwägungen

E. 5

novembre 2013, fino alla decisione del Tribunale federale sulla seconda istanza; che nella fattispecie si applica la procedura sommaria giusta l'art. 248 lett. e CPC (Sutter-Somm , Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2 a ed., n. 18 ad art. 386); che le parti hanno avuto ampie opportunità di esprimersi sull'istanza 5 novembre 2013; che è indubbia la qualità di lodo arbitrale finale della decisione 23 settembre 2013 e la sua spedizione alle parti, di modo che il lodo è definitivo (art. 190 cpv. 1 LDIP); che il ricorso in materia civile al Tribunale federale inibisce l'esecutività del lodo arbitrale solo se il Presidente della Corte conferisce effetto sospensivo al rimedio (Commentaire romand LDIP, n. 4 ad art. 193), ciò che non è stato il caso nella fattispecie; che la seconda domanda di concessione dell'effetto sospensivo, presentata il 19 dicembre 2013, non risulta essere stata accolta, per quanto noto a questa Camera; che non vi è pertanto motivo per negare il rilascio dell'attestato di esecutività, ritenuto che dovesse il Tribunale federale concedere effetto sospensivo al ricorso, lo stesso potrà essere revocato o modificato a istanza di parte (art. 256 cpv. 2 CPC); che le spese dell'attestazione di esecutività sono a carico della parte istante, conformemente all'art. 193 LDIP; che nella determinazione delle spese processuali si tiene conto del valore della vertenza, di oltre due milioni di CHF e del tipo di procedura; che trattandosi di un provvedimento di volontaria giurisdizione si può prescindere dall'attribuzione di ripetibili; in applicazione dell'art. 193 cpv. 2 LDIP, attesta: 1. Il lodo arbitrale finale emanato il 23 settembre 2013 dall'arbitra unica avv. AR 1, nella procedura di arbitrato internazionale CCA n. 500022-2009 nella vertenza che oppone IS 1 a CO 1 e CO 2 è esecutivo. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.- sono poste a carico dell'istante IS 1. Non si attribuiscono ripetibili. 3. Notificazione: - - Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.